CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI ... ALLA PERSONA ... NATURALI
- 3 GIU
Prot. n. 4588

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/04/2009
Prot. 14 / 0006499

27 LUG. 2010
Reg. 12 Foglio 369
M. TOCCA

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
20 MAG. 2010
3685

CONVENZIONE
TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,

LA REGIONE SICILIANA,

IL COMUNE DI PALERMO

VISTO l'art. 1, comma 7 del decreto – legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTA la delibera CIPE n. 17 del 28 marzo 2002, che ha assegnato, per l'esercizio finanziario 2002, la quota di € 51,642 milioni al Fondo per l'Occupazione per la realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti che non rientravano nel bacino individuato dall'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, che svolgono attività socialmente utili presso i Comuni della Regione Siciliana con popolazione superiore a 600.000 abitanti, con oneri finanziari a carico dei Comuni medesimi;

VISTA la convenzione stipulata in data 8/11/2002 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Palermo, l'unico della Regione Siciliana con più di 600.000 abitanti, con la quale si attribuiva al Comune medesimo la quota di € 51,642 milioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro in favore dei soggetti indicati nel capoverso precedente;

VISTO l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), con il quale si autorizzava il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite complessivo di 80 milioni di Euro a valere sul Fondo per l'Occupazione, a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio;

CONSIDERATO che l'unica convenzione stipulata direttamente con i comuni per lo svolgimento di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un triennio risultava essere la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Palermo in data 8/11/2002;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Palermo del 16.01.03, di proroga della precedente convenzione dell'8.11.2002, con la quale venivano trasferite al Comune di Palermo le risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, individuate nell'art. 41, comma 1, 3° periodo della legge n. 289/2002, per un ammontare complessivo di € 80 milioni, destinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, allo svolgimento e alla prosecuzione delle attività socialmente utili in vista del graduale e progressivo svuotamento del bacino comunale;

VISTO l'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004) che, nel limite complessivo di 47.063 milioni di euro, autorizzava il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento delle attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20.937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

VISTA la convenzione stipulata in data 03/02/2004 tra il Comune di Palermo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 76, della legge n. 350/2003;

VISTO l'art. 1, comma 262, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005), che autorizzava il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite complessivo di 22 milioni di euro e limitatamente all'esercizio 2005, a prorogare le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

VISTA la convenzione stipulata in data 17 febbraio 2005 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 265, della legge n. 311/2004;

VISTO l'art. 1, comma 430, periodi 1° e 2°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), in base al quale *"nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468"*;

VISTO l'art. 39-viciester, *"attività socialmente utili"*, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ad integrazione dell'art. 1, comma 430, 1° periodo, della legge n. 266/2005, prevede l'intesa con la regione interessata;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, in data 2 marzo 2006, prot. n. 14/0002530, di proroga della convenzione del 17 febbraio 2005;

VISTO l'art. 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in base al quale *"nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,*

utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è prorogato al 31 dicembre 2007";

VISTA la convenzione prot. n. 14/0001110 del 31/01/2007, stipulata tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, di proroga della convenzione prot. n. 14/0002530 del 2 marzo 2006;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Comune di Palermo e la Regione Siciliana in data 11 Marzo 2008, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, commi 550 e 551, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2008, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 0037303 del 5/9/2008;

VISTO il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, registrato dalla Corte dei conti il 4 settembre 2008, trasmesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 14/0014441 del 28/10/2008;

VISTA la relazione del Comune di Palermo prot. n. 30464 del 15/1/2008 con l'allegato protocollo d'intesa stipulato con le OO.SS. in data 29/10/2007 concernente:

a) l'utilizzo delle risorse assegnate negli anni 2002-2007 ai fini della prosecuzione delle attività socialmente utili e dell'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili nel Comune di Palermo;

b) la predisposizione di un piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori individuati dall'art. 2, comma 550 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la nota del Comune di Palermo prot. n. 435927 del 19/6/2008 avente ad oggetto *"Art. 5 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Siciliana e comune di Palermo: Piano di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 550, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008)"*, con cui è stato esplicitato, ai sensi dell'art. 5 della convenzione dell'11 Marzo 2008, il piano di stabilizzazione del bacino ASU, oltre che l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia anche ai fini della verifica circa il rispetto del patto di stabilità interno;

VISTA la relazione integrativa prodotta dal Comune di Palermo, Settore risorse Umane, prot. n. 770331 del 6/11/2008 avente ad oggetto *"Art. 5 della Convenzione tra il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Regione Siciliana e comune di Palermo: modifica ed integrazione del Piano di stabilizzazione dei soggetti di cui al DPCM del 1° agosto 2008"*;

CONSIDERATO che il Comune di Palermo risulta l'unico Comune già destinatario degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come richiesto dall'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni con legge n. 14/2009;

Visto in particolare l'articolo 41, comma 16-terdecies della legge n. 14/2009, con cui è stato convertito il decreto legge 30 Dicembre 2008, n.207 che espressamente

recita:" *Al fine di consentire la conclusione entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) nonché per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilità dei comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1o agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni*".

Visto l'art. 7-ter, comma 21, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con legge n. 33 del 9 aprile 2009 contenente l'interpretazione autentica del sopra citato articolo 41, comma 16-terdecies della legge n. 14/2009, che espressamente recita:

"Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'art .2, comma 550, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le finalità di cui al successivo comma 551. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con l'articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009".

RITENUTO, conseguentemente, di stipulare con il Comune di Palermo apposita convenzione, d'intesa con la Regione Siciliana, e di assegnare al Comune medesimo a

decorrere dall'anno 2009, la quota di complessivi € 55 milioni, per le finalità indicate al sopra citato art. 41, comma 16-terdecies, della legge n. 14/2009. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

VISTO l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che *"le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili"*;

CONVENGONO

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

La medesima non necessita di essere rinnovata annualmente per porre in essere gli adempimenti stabiliti e convenuti viste le disposizioni dell'art. 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che individuano le risorse finanziarie a regime.

Art. 2

(Obiettivi)

Le risorse del Fondo per l'occupazione, pari complessivamente ad € 55 milioni, da trasferirsi a decorrere dall'anno 2009, al Comune di Palermo, di cui in premessa, saranno destinate, ai sensi dell'art. 41, comma 16-terdecies, della legge n. 14/2009, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia:

a) allo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), garantendo la copertura degli oneri relativi all'assegno ASU, all'ANF, all'eventuale integrazione

dell'assegno e copertura di oneri assicurativi, anche per i soggetti che non posseggono i requisiti per la stabilizzazione presso il Comune di Palermo;

b) all'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori individuati all'art. 41, comma 16-terdecies, della legge n. 14/2009 sulla base di programmi già iniziati nell'anno 2008 ai sensi dei DPCM del 5 Giugno e del 1 Agosto 2008, da realizzarsi nel corso dell'anno 2009 e che potranno concludersi negli anni successivi, ai sensi dell'art. 41, comma 16-terdecies, della legge n. 14/2009 e della legge finanziaria n. 244/2007;

c) ad ogni altra misura individuata ai sensi dell'art. 41, comma 16-terdecies, della legge n. 14/2009.

Art. 3

(Utilizzo delle risorse e modalità di trasferimento)

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione, il Comune di Palermo può avvalersi degli strumenti previsti dai DPCM del 5 Giugno e del 1 Agosto 2008.
2. Considerato che la finalità prevalente delle norme richiamate è quella di attivare lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili del Comune di Palermo favorendo la ricollocazione nel mercato del lavoro, si ritiene predominante l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro volte alla stabilizzazione occupazionale dei destinatari di dette misure. Pertanto, fermo restando il bacino dei destinatari e l'ammontare complessivo delle risorse destinate al Comune di Palermo con il precedente art. 2, potranno essere privilegiate azioni di svuotamento a fronte di un minor numero di sussidi da erogare ai lavoratori.
3. Le risorse di cui al precedente art. 2 saranno trasferite al Comune di Palermo a decorrere dal 2009, senza la necessità di sottoscrivere un ulteriore

convenzione, sul C/c intestato al medesimo Comune e istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato n. 64461.

4. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico sulle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno e 1 agosto 2008, con utilizzazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni.
5. Dall'anno 2012 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 16 terdecies, della legge n. 14/2009 come interpretato dall'art. 7- ter, comma 21, del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Art. 4
(Azioni di politica attiva del lavoro)

Il Comune di Palermo si impegna a non attivare nuovi progetti che possano configurare nuove forme di precariato e a rispettare quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il Comune di Palermo valuterà la necessità di avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. al fine di predisporre piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.

Art. 5
(Attività di verifica e trasmissione della convenzione ai sensi dell'art. 36, comma 5, d. lgs.vo n. 165/2001)

1. In attuazione dell'art. 36, comma 4, del D.LGS 30 Marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244, la

presente Convenzione viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello stato.

2. Il Comune di Palermo in esito alle procedure di stabilizzazione effettuate nel rispetto della disciplina vigente in materia e secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, trasmetterà, entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione, un piano di integrazione e completamento rispetto al processo di stabilizzazione iniziato nel 2008, che terrà conto dei soggetti ASU non stabilizzati. La predetta relazione aggiuntiva conterrà l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonché sulla spesa per il personale così come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica circa il rispetto del Patto di stabilità interno.

PER IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI,

Il Sottosegretario di Stato Sen. Pasquale Viespoli

PER LA REGIONE SICILIANA,

L'Assessore al Lavoro, Previdenza Sociale,
Formazione Professionale, Emigrazione ed Immigrazione
On.le Carmelo Incardona

PER IL COMUNE DI PALERMO,

Il Sindaco On.le Avv. Diego Cammarata

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e presso il Ministero della Salute
Presa d'atto n. 994
Roma, li 20-05-2010
Il Dirigente dell'Ufficio Centrale del Bilancio